

Relazione tecnica

Note sulla V.I.A “ex post” presentata dalla RWM Italia spa per il Progetto “Nuovo Campo Prove R140 e Nuovi Reparti R200 e R210” in loc. San Marco in agro di Iglesias (SU)

- *Premessa*

La questione in oggetto riguarda la liceità della V.I.A. ex post per la quale è stato prodotto lo Studio di impatto ambientale relativo al Nuovo Campo Prove R140 e ai Nuovi Reparti R200 e R210 sottotitolato “Valutazione degli effetti cumulativi delle nuove strutture con l’impianto preesistente” e nel presente documento si intende fornire qualche elemento di riflessione sull’ammissibilità della V.I.A. in questione e su alcuni contenuti dello S.I.A. e dei suoi allegati, tenendo presente i seguenti fatti:

1. In data 10/11/2021 la sentenza 7490/2021 del Consiglio di Stato dichiara che i progetti del Campo Prove R140 e dei nuovi reparti R200 e R210 fanno parte di un più ampio progetto di ampliamento della fabbrica della RWM e che la stessa è da considerarsi impianto di fabbricazione di esplosivi, per cui l’intervento di ampliamento avrebbe dovuto essere sottoposto a V.I.A., e annulla i procedimenti autorizzativi dei nuovi interventi, che dovranno essere rinnovati *ab imis*.
2. L’RWM ricorre per chiedere la revoca della sentenza 7490/2021 e nel contempo presenta l’istanza di V.I.A ex post, interpretando le conclusioni della sentenza stessa come richiesta di una formalità che permetta il rientro nella legalità dell’azienda e non, come chiaramente espresso nella sentenza, come necessità di un nuovo iter che prenda in considerazione gli impatti delle nuove realizzazioni e della fabbrica nella sua interezza.
3. In data 21/02/2023 la sentenza 1777/2023 del Consiglio di Stato dichiara in via definitiva la validità della 7490/2021, in particolare ribadisce che i procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione del nuovo campo prove R140 e dei nuovi reparti R200 e R210 sono da considerarsi nulli e conferma che il percorso di approvazione dei nuovi interventi dev’essere intrapreso *ab imis*.

- *Note sul metodo: ammissibilità e validità della V.I.A ex.post in oggetto*

1. La V.I.A. ex post è possibile solo quando è possibile un ipotetico ritorno alle condizioni precedenti alle costruzioni ormai dichiarate abusive. Ciò è reso in maniera esplicita nella sentenza della Corte di giustizia Europea, Sez.1^a 26/07/2017, Sentenza riunite C-196/16 e C-197/16¹. La dimensione degli sbancamenti e la natura del terreno rendono questo ipotetico ritorno particolarmente complesso e oneroso e rendono di per sé gli interventi già realizzati

¹ [CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^a 26/07/2017 Sentenza riunite C-196/16 e C-197/16 | AmbienteDiritto.it](#), sul “Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2011/92/UE – Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell’impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione»

potenzialmente pericolosi soprattutto per chi lavora all'interno degli stessi, in particolar modo perché si aggiungono alle importanti opere di impermeabilizzazione del terreno a ridosso del Rio Figu mai citati nello S.I.A.

2. La V.I.A. ex post deve sempre essere effettuata sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata, come sottolineato nella sentenza 7490/2021 del Consiglio di Stato e indicato chiaramente nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sez.6^a 28/02/2018, Sentenza causa C-117/17²: nell'intero S.I.A. non sono presenti riferimenti di alcuna natura ai contenuti del progetto di efficientamento e potenziamento citato a pag. 15, e le opere esistenti e le attività svolte prima della costruzione dei reparti in oggetto sono meramente elencate da pag. 143 a pag. 147 del S.I.A. e nell'allegato CC, ove vengono enumerate quelle realizzate dopo il 2010, la loro destinazione d'uso e i procedimenti autorizzativi, senza un cenno neanche vago agli impatti del loro esercizio. Si sottolinea che la maggior parte delle già scarsissime informazioni sul preesistente è censurata benché il materiale dovesse essere messo a disposizione del pubblico per una consultazione completa ed efficace, per cui buona parte della consultazione risulta frammentata e lacunosa a causa dell'esposizione omissiva dei dati, dei numeri, dei soggetti coinvolti.

- *Note sul merito: appunti su alcuni contenuti e sulle conclusioni dello Studio di impatto ambientale della V.I.A. ex post in oggetto*

Nella premessa al quadro di sintesi sulle valutazioni relative agli impatti sull'ambiente, pag. 166 dello S.I.A., si scrive che “risulta l'assenza di evidenti elementi ostativi alla presenza dei nuovi fabbricati R140, R200, R210”, si sostiene che “tutti gli impatti [...] hanno entità trascurabile per tutte le componenti” e che “nella fase di esercizio futuro, non si ha un aggravio relativo al consumo di risorse nei vari comparti ambientali (acqua, energia, etc.)”; si ricorda qui la vocazione della V.I.A. quale “valutazione degli impatti diretti e indiretti che un progetto può avere su uomo, fauna, flora, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali e patrimonio culturale”.

A proposito di ciò che osta alla presenza dei nuovi interventi e di quelli, altrettanto impattanti, che non sono presenti all'interno dello S.I.A., (tra i quali è macroscopico il caso del piazzale A54), le criticità presenti sull'area si possono dividere in due categorie, quelle direttamente pericolose per l'assetto territoriale e ambientale al punto da determinare rischi per la salute di chi lavora nella fabbrica e, nella peggiore delle ipotesi, di chi vive o lavora a valle della stessa

² [EIUS - Corte di giustizia UE, sesta sezione, sentenza 28 febbraio 2018](#) sul «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III – Valutazione di impatto ambientale – Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale – Annullamento – Regolarizzazione a posteriori dell'autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale»: <<[...] Occorre altresì tenere conto dell'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto.>>

(punti 1, 2, 3), e quelle, non meno significative, che riguardano i beni identitari e paesaggistici, intendendo con paesaggio quanto indicato dall'Art. 131 del D.Lgs. 42/04³.

- 1) **Vincolo idrogeologico.** Nello Studio di impatto ambientale si scrive che il vincolo idrogeologico non viene coinvolto in quanto l'area dell'intervento *lambisce* le zone vincolate, mentre sulle mappe consultabili sul Geoportale della Regione Sardegna si legge che il campo R140 è totalmente all'interno della zona vincolata ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 così come aggiornato nel 2021 e nel 2022 e il limite del vincolo confina con il resto della fabbrica nei lati a nord, nord-est ed est. L'importanza di tale vincolo è confermata dalla presenza di una zona indicata come soggetta a pericolo e rischio frana nella zona della ex miniera di Marrucciu, a monte della fabbrica e disposta sul versante ovest del bacino del Rio Figu, così come indicato anche nelle carte presentate sullo S.I.A., e da una linea di faglia diretta certa che, da nord ovest, termina direttamente sull'area del campo 140.

Come scritto anche sullo S.I.A. a pagina 31 a proposito della composizione della litografia superficiale, questa è scistosa con frattura prevalente a franapoggio, cioè non in grado di frenare ma bensì di favorire eventuali movimenti franosi: nel sopralluogo compiuto il 25 aprile




Fig 1, dal sito SardegnaMappe (sardegnageoportale.it), mappa PAI sugli elementi lineari

³ Art. 131. Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni [e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

di quest'anno dalla sottoscritta, dal dott. S. Carboni e dal dott. M. Coraddu, sul versante a nord-nord est della fabbrica si è rilevata la presenza costante di depositi franosi a conoide composti da frammenti di roccia di piccole dimensioni, materiale sciolto che in caso di forti piogge e eventi meteorici eccezionali non può che precipitare a valle per poi finire nell'alveo del Rio Figu che attraversa la fabbrica. Simili condizioni rendono pericoloso un reparto nel quale l'attività prevista è quella di far brillare materiale esplosivo.




Fig.2, dal sito SardegnaMappe (sardegnageoportale.it), mappa Aree tutelate, in evidenza i limiti del vincolo idrogeologico e, a monte della fabbrica, la zona di Pericolo frana relativa alla ex miniera di Marrucciu

A proposito invece dei due interventi non ricadenti nell'area vincolata, sullo stesso S.I.A. vengono riportate le indagini preliminari del 2017 al punto 4.2.2.3 a pagina 105: nella relazione sulle condizioni dei terreni nella zona nord est della fabbrica si segnala il rinvenimento, definito inatteso, di “flussi idrici nell'ambito del complesso roccioso, verosimilmente da ricondurre alla fessurazione dell'ammasso lapideo, la cui alimentazione è da mettere in relazione all'infiltrazione delle acque meteoriche entro la vasta area di affioramento che contraddistingue il settore montano a nord [e sottolinea a monte] del sito di intervento, infatti [...] alla scala plurichilometrica la capacità di infiltrazione può divenire rilevante tanto da poter alimentare acquiferi entro l'ammasso roccioso discontinuo”. La suddetta scala plurichilometrica è assolutamente riferibile a tutta la zona a monte del sito della fabbrica; anche nello S.I.A. si sottolinea più volte che gli strati rocciosi sono di facile fessurazione e si ricorda a pagina 71 che il Rio Figu drena un bacino idrografico ampio, che a monte presenta pendenze elevate: queste determinano un aumento del ruscellamento superficiale che, soprattutto durante la stagione invernale, assume

carattere torrentizio. In presenza di piogge importanti il Rio Figu diventa un vero e proprio canale di raccolta delle acque sia in alveo che, a causa delle suddette fessurazioni, in un potenziale subalveo più esteso; e il punto di ingresso del Rio dentro la fabbrica è anche il punto d'arrivo della massa d'acqua e detriti che potrebbe assumere carattere pericoloso in caso di precipitazioni eccezionali. Si ricorda qui che all'interno del P.A.I. è sempre negata l'esenzione totale o parziale del vincolo e le utilizzazioni e le opere che possono eventualmente comportare modifiche dell'assetto idrogeologico dei terreni, sempre che siano consentite, devono essere realizzate contestualmente ad opportune misure compensative. Ci si chiede qui quali misure possano compensare esplosioni di materiale fino a 10 kg per volta a valle di una parete di materiale scistoso disposto a franapoggio.

Una accurata analisi della natura del terreno dell'area intorno alla fabbrica è riportata nella relazione "Informazioni geologico-ambientali sul territorio interessato dalle attività della Società Esplosivi Industriali S.p.A.- RWM" del dott. S. Carboni.



Fig. 3, versante a est del Rio Figu, natura scistosa a franapoggio della parete, coordinate circa 39°21'22.2"N 8°40'44.0"E, foto del 25/04/2023



Fig. 4, crollo della recinzione dell'area di proprietà della società RWM a nord dello stabilimento a causa degli accumuli franosi sulla stessa, coordinate circa 39°21'24.8"N 8°40'41.2"E, foto del 25/04/2023

- 2) **Decreto 42 del 2004, articoli 142 e 143.** L'articolo 143 definisce il Rio Figù Bene Paesaggistico in quanto torrente ad alveo inciso; l'articolo 142 ribadisce l'appartenenza del Rio a tale categoria e impone il vincolo della fascia di rispetto di 150 metri. Tali vincoli non sono menzionati nelle conclusioni riassunte nel quadro sinottico dello Studio a pag. 166 e seguenti, poiché la violazione è evidente e non è possibile sostenere che non ci sono ostacoli ai nuovi interventi. Particolarmente grave è la violazione della fascia di rispetto di 150 metri: una parte dell'intervento ricade all'interno di questa fascia, già parzialmente cementificata, in particolare con il piazzale A54 sul quale vengono stoccati i corpi bomba e con i fabbricati prospicienti. Si ricorda che il Rio Figù è classificato come Hi4, Area di pericolosità idraulica molto elevata, secondo lo Studio Comunale di Assetto Idrogeologico adottato dal Consiglio comunale di Iglesias con la deliberazione n. 32 del 15 giugno 2021. Il presente S.I.A. avrebbe dovuto valutare l'impatto degli interventi nel loro complesso, cioè non solo quelli dei reparti R200 e R210 ma tutti quelli che riguardano il piano di espansione dal 2016, dei quali non v'è traccia, e metterli in relazione con il preesistente. Lo Studio avrebbe dovuto inoltre fornire adeguate spiegazioni sulla violazione del vincolo per tutti gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto con la relativa cronologia, distinguendo quelli posteriori al 2016, quelli posteriori alla legge Galasso e quelli preesistenti, per poter valutare realmente il loro impatto. Nel territorio di Iglesias, i lavori entro i 150 metri si evincono dall'ortofoto del 2003 tratta dal Geoportale della Regione Sardegna; si leggono poi successivi ampliamenti tra il 2003 e il 2006, poi tra il 2013 e il 2019, tra i quali il piazzale A54; nel 2018 il processo di cementificazione dell'area dentro la zona di rispetto è quasi del tutto terminata,

manca solo qualche opera, e di tutto questo lo S.I.A non riporta nulla, solo un elenco di opere realizzate dal 2010, per altro censurate.

- 3) **Scarichi e rifiuti.** Nelle conclusioni dello S.I.A., a pag. 167 si sostiene che gli interventi sui quali l'azienda presenza la V.I.A. ex post non ricadono in una fascia fluviale in quanto distanti dai due corsi d'acqua principali, Flumini Mannu e Rio Cixerri, omettendo che l'area della fabbrica è attraversata dal Rio Figu. Si ricorda ancora una volta che la V.I.A. ex post dovrebbe considerare gli impatti dell'intervento sommati a quelli del preesistente e si evidenzia che le analisi delle terre e rocce da scavo effettuate su commissione della stessa azienda, citate anche a pag. 106 dello Studio, definiscono le terre in questione come appartenenti alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006, dunque entro i limiti previsti per siti a destinazione commerciale e industriale. Secondo l'azienda, le terre in oggetto sono escluse dal campo di applicazione della normativa per i rifiuti in quanto "suolo non contaminato" e quindi riutilizzabile in loco: in realtà dette terre sono rifiuti a tutti gli effetti poiché l'area a est del Rio Figu, ricadente nel territorio di Iglesias, è senza pianificazione e definita area bianca, per cui i limiti di contaminazione da prendere in considerazione sono quelli della colonna A della tabella di cui sopra. Le terre ormai riutilizzate, assieme a quelle ammassate ai lati della strada che costeggia a ovest la fabbrica, sono rifiuti contaminati lasciati alle intemperie e soggetti a un ovvio dilavamento nei periodi di pioggia, dilavamento che, per i motivi di cui ai punti 1 e 2, non può che percolare attraverso le fessure del terreno e, nel caso di piogge importanti, finire nell'alveo del Rio Figu che, a sua volta, si getta nel Cixerri. L'alveo del Rio Figu è anche la naturale destinazione degli inquinanti che si depositano sulla superficie del piazzale A54. Le rassicurazioni sulle ricadute dell'inquinamento nelle acque del Rio Figu e, a pag. 73, nella falda acquifera che alimenta i pozzi della fabbrica non sono supportate da alcun documento e si limitano a menzionare i rilievi eseguiti dall'azienda stessa, senza che nello S.I.A. siano riportati dati concreti.
- 4) **Pozzi.** Lo Studio rassicura sul futuro aggravio del consumo delle risorse ma non fornisce dati numerici utilizzabili per una valutazione concreta. E' estremamente contraddittorio sulla presenza di acque sotterranee all'interno dell'area della fabbrica; in alcuni punti la rileva (pag. 104, vicino al fabbricato D256 si riporta la presenza di una falda acquifera; pag. 105, si riportano i rinvenimenti già citati nella presente Relazione), in altri la nega, benché non possa escludere che "a seguito di eventi piovosi prolungati, possa instaurarsi temporaneamente una relativa circolazione idrica" (pag. 66); in ogni modo i pozzi che servono la fabbrica attingono a una falda della quale mancano i dati dimensionali e non si hanno informazioni sulla collocazione degli stessi pozzi, né viene scritto da alcuna parte se la falda serve anche altri pozzi all'esterno della fabbrica. A pag. 159 si parla del crollo del pozzo n. 2, ma non si riferisce alcuna informazione sulle indagini per identificare i motivi del crollo: non si sa dunque se si possono escludere motivi legati alla natura del terreno e alla variazione dei valori di pressione all'interno della falda, né si conosce la quantità e la natura dei detriti precipitati nella falda.

- 5) **Vincoli la cui forzatura non comporta pericolo di vita per le persone e si limita a modificare il paesaggio definito come sopra.** I tre interventi – che, ribadiamo ancora una volta, avrebbero dovuto essere valutati nella loro interezza - ricadono all'interno del Piano Paesaggistico nell'Ambito di paesaggio numero 7, Bacino metallifero; a sud della fabbrica questo si sovrappone quasi perfettamente al territorio del Parco Geominerario ambientale e storico e all'area dell'organizzazione mineraria del Sulcis-Iglesiente, la cui tipicità dal punto di vista identitario e storico non può essere messa in dubbio. Si legge nello Studio che i nuovi interventi non hanno un impatto sul paesaggio e non contraddicono la natura del Parco Geominerario, né le indicazioni del Piano Paesaggistico, ma da nessuna parte, non nella normativa relativa all'Ambito di paesaggio 7, non nella normativa relativa al Parco, sono contemplati interventi industriali, appunto perché la vocazione di quest'area è un'altra, testimoniata dalla presenza quasi capillare di emergenze archeologiche e storiche che è caratteristica di tutto il Sulcis, dalla costa fino all'interno, anche nei territori di Domusnovas e Iglesias e fino all'area archeologica Matzanni, a nord est della fabbrica, che ospita un insediamento nuragico la cui importanza è testimoniata da tre pozzi sacri, e il tempio punico di Genna Cantoni. A circa un Km a sud est del confine si rileva la traccia di un nuraghe non scavato, il nuraghe Santu Pedru, realisticamente da porsi all'interno di una rete che lo mette in relazione a ovest col nuraghe Sa Domu e s'Orcu, nel comune di Domusnovas, e a nord est della fabbrica con i rinvenimenti delle capanne nuragiche di Su Camadroxiu de basciu e di Girisi; nei pressi di queste ultime è un insediamento di età medioevale e tracce della frequentazione medioevale si hanno in rinvenimenti ceramici riferibili a contenitori fittili in tutto il settore a nord est della fabbrica⁴. La natura estranea della fabbrica al sistema paesaggistico dell'area è evidenziata anche nella cartina a pag. 41 dello S.I.A: il sito della fabbrica è al centro di una pregiatissima area naturalistica che comprende il S.I.C. del quale fa parte il Parco regionale Linas-Marganai, l'Oasi permanente di protezione faunistica del Monte Linas e la foresta Montimannu⁵, forse il cuore del sistema, che accoglie le già citate testimonianze archeologiche a nord della fabbrica e i resti della miniera di Canale Serici, il cui giacimento era frequentato già in epoca nuragica: dai rilievi più alti è possibile godere di una vista che spazia dalla piana del Cixerri verso ovest fino all'isola di San Pietro, rendendo con un unico colpo d'occhio la nettezza dell'appartenenza di questo territorio alla storia millenaria del Sulcis. Non è questa la sede per elencare la ricchezza delle tracce che, dal neolitico, interessano tutto il Bacino metallifero e rendono significativo e doveroso oggetto di studio il territorio che circonda la fabbrica (purtroppo non quello *all'interno* della fabbrica, di cui non

⁴ Per un panorama delle aree e dei manufatti di interesse archeologico intorno alla zona nel territorio di Iglesias e una bibliografia di studio si può fare riferimento al dettagliato allegato 1, *Catalogo analitico delle emergenze archeologiche*, della Relazione archeologica commissionata al dott. archeologo M. Serra dal Comune di Iglesias nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del Piano Urbanistico Comunale di Iglesias in adeguamento al PPR e al PAI (Det. Dir. n. 1862 del 02/08/2017)

⁵ [Foresta Marganai | SardegnaForeste](#)

potremo sapere nulla); ma è un fatto che lo stabilimento è il vero corpo estraneo di un'area che avrebbe un'altra vocazione, legata alla valorizzazione di risorse materiali e culturali importanti. Il Parco, nato con questo scopo, stenta a diventare operativo, mentre potrebbe essere la vera risorsa del territorio e luogo in cui la straordinaria ricchezza culturale viene utilizzata al meglio per l'economia e il benessere delle persone⁶.

15 maggio 2023

arch. Maria Paola Falqui

Sitografia:

[SardegnaMappe \(sardegnageoportale.it\)](http://sardegnaMappe(sardegnageoportale.it))

[Unesco Italia | Sito Ufficiale](#)

[Home - Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna](#)

[Foresta Marganai | SardegnaForeste](#)

⁶ Si sottolinea qui che il Parco geominerario avrebbe potenzialità di attrazione e di creazione di posti di lavoro importanti e che è compito delle Amministrazioni metterle a frutto: già nel 1997 è stato il primo parco europeo a ricevere un concreto interesse da parte dell'UNESCO per l'inserimento in quella che diverrà nel 2004 la Rete Mondiale dei Geoparchi; nel 2017, ormai facente parte della Rete, ha ricevuto la Carta Gialla dietro specifiche raccomandazioni, raccomandazioni che sono state disattese, infatti il Consiglio della Rete riunitosi nel 2019 non ha confermato il riconoscimento UNESCO specificando, tra le motivazioni, la carenza delle attività svolte.